

TRA “SOLLICITATIO” E “DE PESSIMO”: CONTRIBUTO ALL’ANALISI STORICA DEGLI ABUSI SESSUALI CLERICALI NELLA CHIESA CATTOLICA

TOMMASO DELL’ERA 

Università degli Studi della Tuscia (Italy) 
tommaso.dellera@unitus.it

Abstract: This article is dedicated to the analysis and review of documentation relating to sexual abuse by clergy, most of which is already known but has previously been presented in an incomplete manner. A comprehensive examination of these documents allows us to make some observations regarding the global management by the ecclesiastical institution of clerical sexual abuse in the Catholic Church in the 20th century, providing a different interpretative key and opening up further reflections from the point of view of theoretical and conceptual analysis.

Keywords: clerical sexual abuse, Holy Office, Catholic Church, sollicitatio, de pessimo.

ISSN 2283-7949

GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION

2026, no. 1 <https://doi.org/10.54103/gjcpi.2025.29907>



Some rights reserved

L'oggetto dell'Istruzione *De modo procedendi in causis sollicitationis* emanata nel 1922, come è stato messo in evidenza dagli studi ad essa dedicata, è la cosiddetta *sollicitatio ad turpia*: si tratta di un peccato e crimine canonico ben codificato che includeva uno spettro di comportamenti più ampio rispetto all'abuso sui minori (non definito tale, né considerato in sé, ma in parte connesso al cosiddetto *de pessimo*) caratterizzato dalla connessione di qualsiasi genere al sacramento della penitenza¹. Per i comportamenti analoghi riguardo a uomini, donne, minori non inclusi nella *sollicitatio* si utilizzavano le formule *de sexto* o *contra sextum*, *de pessimo* ecc. o violazione del celibato ecclesiastico². L'Istruzione, a causa della sua natura di regolamento procedurale con valore di legge e delle motivazioni all'origine della sua creazione, può essere considerata una sintesi teorico-pratica della secolare impostazione ecclesiastica e della mentalità clericale riguardo al fenomeno degli abusi sessuali compiuti da sacerdoti e persone consacrate nella chiesa cattolica. È importante sottolineare, come è stato fatto da più parti, che secondo questa mentalità con il crimine di sollecitazione si abusa del sacramento, non della persona: come si può agevolmente ricavare dal testo del documento, infatti, il crimine si realizza con la persona che viene "sollecitata" a compiere azioni di natura "turpe" (una donna, un uomo o un minore, con alcune specifiche) e non contro di essa³. L'Istruzione, inoltre, trattava il cosiddetto crimine "pessimo", ricompreso tra i delitti di competenza del S. Ufficio, come "quodcumque obscenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum persona proprii sexus"; esso, in aggiunta a quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico, richiedeva l'applicazione della stessa procedura prevista per la sollecitazione "mutatis tantum pro rei natura necessario mutandis" e, identificando omosessualità e atti sessuali compiuti con minori dello stesso sesso maschile sotto la pubertà, per gli effetti penali veniva parificato a qualsiasi "factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum impuberibus cuiusque sexus vel cum brutis animalibus (*bestialitas*)"⁴. Da quanto precede, come pure dall'analisi della visione codificata nel regolamento di procedura, emerge l'evidente identificazione tra peccato e reato (in senso



canonico). A ciò va aggiunta, come vedremo meglio nel corso di questo lavoro, un'altra considerazione: se è vero che l'Istruzione fu elaborata, tra le altre ragioni, per stabilire una procedura certa e ben determinata che consentisse di affrontare le difficoltà emerse nel corso della trattazione secolare di questa materia all'interno della chiesa cattolica e in relazione a circostanze specifiche (la perdita del potere temporale, l'abolizione dei tribunali inquisitoriali ecc.), tuttavia la sua principale finalità non risiedeva solamente in queste indicazioni. Il presente lavoro è dedicato all'analisi di documentazione in gran parte nota, ma presentata da una determinata storiografia in maniera incompleta e a mio parere non scientificamente adeguata. In questa sede tali documenti vengono rivisitati nella loro completezza, mostrando le principali considerazioni che emergono dal punto di vista dell'analisi storica relativamente alla gestione da parte dell'istituzione ecclesiastica degli abusi sessuali clericali nella chiesa cattolica nel Novecento⁵.

Alla fine del 1936 o all'inizio del 1937 in S. Ufficio fu aperto un fascicolo dedicato alla procedura delle denunce e dei processi relativi al cosiddetto *de pessimo*⁶. Il fascicolo in questione ebbe origine, come abitualmente in S. Ufficio, da un caso individuale in Italia di un sacerdote, P.B.⁷ accusato di *de pessimo* da una denuncia "informe" e reo confesso dopo l'interrogatorio da parte del suo ordinario: nei suoi confronti i cardinali della Suprema decretarono il "Moneatur graviter nomine S.O. cum comminatione processus", aggiungendo di lasciare all'ordinario la decisione sull'opportunità di trasferire il prete in questione "altrove privandolo anche del beneficio parrocchiale"⁸. A tutto ciò disposero anche un'altra importante aggiunta: "Aggiunsero poi la seguente mente: 'Et ad mentem: = Domandare al S. Padre se non creda opportuno uno studio speciale sulla procedura in questa materia'"⁹. Dagli Acta emerge che nella Feria V sostitutiva dell'udienza con Pio XI il cardinal Sbarretti, segretario del S. Ufficio, dispose a questo riguardo di preparare una posizione speciale e di proporre al momento opportuno al papa lo studio in questione¹⁰.

L'esigenza di uno studio speciale sulla procedura in materia di *de pessimo*, con un obiettivo specifico, era tuttavia emersa in precedenza già dalla fine di aprile 1936, quando l'Arcivescovo di Colonia, il card. Schulte, si era rivolto a Pio XI per le seguenti



ragioni¹¹: il prelato, trovandosi ad affrontare come gli altri vescovi tedeschi la congiuntura dei processi per reati sessuali compiuti dal clero e da religiosi nella Germania nazista e strumentalizzati dal regime per le proprie finalità, chiedeva “se nei casi di crimine pessimo non si possa procedere secondo il diritto comune, invece che a norma dell’Istruzione del S.O. del 1922”, proponeva cioè di separare le procedure dei casi del cosiddetto crimine pessimo (da regolarsi secondo il processo penale comune) da quelle di sollecitazione (da continuare a trattare secondo l’*Istruzione* del 1922)¹². Per l’analisi storica di quei processi fondamentale rimane ancora il libro di Hockerts (cfr. Hockerts 1971). Rivisitando cinquant’anni dopo la propria opera (cfr. Hockerts 2021), lo studioso ha riletto l’oggetto della sua ricerca dalla prospettiva, tra le altre adottate, della storia degli abusi sessuali compiuti dal clero e da persone legate o comunque operanti in ambito ecclesiastico e della loro gestione all’interno della chiesa cattolica. A ciò bisogna aggiungere che i fondi archivistici disponibili documentano diversi casi di abusi sessuali gestiti in coerenza con la tutela dell’immagine della chiesa cattolica e la mancata attenzione alle vittime, con conseguenze anche nel secondo dopoguerra.

Tornando al secondo fascicolo sopra menzionato, Schulte motivava la propria richiesta sostenendo che l’estensione della procedura prevista per la *sollicitatio* a tutti i casi *de pessimo* conduceva a una serie di difficoltà e conseguenze gravi dal proprio punto di vista: l’imposizione del segreto rigorosissimo del S. Ufficio poneva enormi limiti all’istruttoria e all’esame di testimoni e accusato¹³; la complicata e difficile procedura utilizzata per tutelare il sigillo sacramentale non riusciva a estirpare e sopprimere il cosiddetto crimine pessimo neanche quando questo era del tutto slegato dalla confessione; del resto, neppure le prescrizioni riguardo alle denunce e alla comminazione delle pene, tra le quali, ancora una volta, l’imposizione del segreto del S. Ufficio, riuscivano nell’intento di spingere il colpevole a pentirsi, provocando quindi il gravissimo pericolo di persistenza del crimine; peraltro, la difficoltà nell’indurre alla confessione l’accusato stava anche nell’impossibilità, prescritta dall’Istruzione del 1922, di indicargli apertamente il crimine e la persona che lo aveva incolpato. L’ultimo punto su cui insisteva Schulte era il fatto che a suo parere rispetto alla *sollicitatio* il *de pessimo* per



sua natura coinvolgeva oltre al colpevole più persone, compresi minori: ciò aumentava il concreto rischio della diffusione di voci e sospetti e in definitiva di notizie che facilmente potevano giungere alle autorità giudiziarie civili, provocando gravissimi danni alla chiesa. Infatti, sosteneva il cardinale non curandosi minimamente delle vittime e ovviamente facendo riferimento a quanto stava appunto avvenendo in Germania, quando le autorità civili venivano a conoscenza di questi fatti vescovi e superiori degli ordini religiosi erano inevitabilmente accusati o di non essersi accorti di quei crimini o di averli coperti, senza avere la possibilità di difendersi per via del giuramento solenne sul segreto. In conclusione, egli riteneva che non giovasse alla chiesa in una simile materia costringere l'Ordinario a rispettare il segreto del S. Ufficio e pertanto chiedeva che la procedura speciale venisse riservata alle accuse in qualsiasi modo connesse con la confessione, mentre per tutti gli altri casi si potesse procedere secondo le norme del Codice di diritto canonico o in via amministrativa¹⁴.

Inizialmente Giuseppe Latini, promotore di giustizia al S. Ufficio, aveva ritenuto dotate di validità le motivazioni esposte da Schulte contro l'esclusiva riserva al S. Ufficio stesso del *de pessimo* aggiungendo un'importante considerazione: "Le ragioni in contrario che vengono prodotte dall'Emo Arcivescovo di Colonia hanno certo il loro valore e fanno sospettare che tale delitto sia cioè più frequente di quanto qui si possa immaginare"¹⁵. Ciò nonostante, tuttavia, egli aveva subito prima riaffermato la posizione della Suprema che era, nella visione istituzionale, fondata su considerazioni ben definite, determinate e ritenute discriminanti: "La ragione per cui il crimen pessimum, se commesso da chierici, fu riservato al S.U. è la odiosità tutta speciale di questo delitto, donde la necessità del segreto per evitare la diffamazione del clero"¹⁶. Latini proponeva pertanto la soluzione di un esame accurato della questione con la finalità di conservare la soddisfazione di entrambe le esigenze espresse da lui stesso e da Schulte: "Trattandosi di derogare ad una Istruzione solennemente approvata credo necessario uno studio accurato allo scopo specialmente di trovare un qualche temperamento che salvi, come suol dirsi, capra e cavoli. Dunque 'Scribat aliquis'. Ma chi?..."¹⁷. La scelta cadde sulla persona di Francesco Roberti (uditore della S.



Rota e componente della Commissione speciale per la trattazione delle cause matrimoniali e come tale commissario deputato alla difesa del vincolo) e di Virgilio Dalpiaz (qualificatore, sommista del S. Ufficio, componente del collegio dei referendari della Segnatura, prelato referendario), che furono incaricati di esprimere il proprio voto al riguardo¹⁸.

Come si è visto, Schulte e Latini esprimevano due esigenze diverse. Per il cardinale tedesco, le principali preoccupazioni erano quelle di individuare con certezza e la massima rapidità possibile i colpevoli di *de pessimo* al fine di estirpare il crimine ed evitare per quanto possibile che all'esterno della chiesa si avessero notizie di questi reati gettando così discredito sulle autorità ecclesiastiche e con esse sulla credibilità della chiesa stessa. Naturalmente, come si è detto, ciò aveva una strettissima connessione con la situazione della chiesa cattolica in Germania e, sulla base dell'esperienza di quei casi che già erano stati scoperti dai giudici tedeschi e della loro strumentalizzazione da parte del regime nazista, si riferiva principalmente alla prevenzione da questa eventualità per altre vicende. Si trattava, quindi, anche di un'esigenza personale coincidente, visto lo status di arcivescovo e cardinale, con quella istituzionale. Schulte poi indicava la ragione principale dell'Istruzione del 1922 nella difesa del sigillo sacramentale¹⁹. Latini, dal canto suo, esprimeva soprattutto la preoccupazione di evitare il danno d'immagine e la diffamazione del clero, esigenza che egli poneva alla base della riserva del *crimen pessimum* al S. Ufficio. Egli si muoveva, quindi, su un piano prettamente istituzionale. La contrapposizione, tuttavia, come sarà meglio chiarito più avanti, si svolgeva su un livello più profondo.

Il 15 luglio 1936 Schulte scrisse nuovamente a Pacelli, il quale inviò la lettera al S. Ufficio, sollecitando una rapida decisione rispetto alla propria richiesta del 29 aprile precedente o una dispensa dalle prescrizioni dell'Istruzione del 1922 in modo tale da potersi attenere solo al diritto canonico: tutto questo veniva motivato da "altre gravissime ragioni d'ordine ecclesiastico" che è facile intuire in riferimento alle vicende tedesche²⁰. Due giorni dopo il cardinale aggiungeva di aver sospeso a *divinis ex informata conscientia* tre sacerdoti (dei quali forniva i nomi e gli incarichi) e di aver comunicato ai preti in questione,

secondo quanto prescritto dall'Istruzione del 1922, che solo la S. Sede avrebbe potuto rendere loro note le motivazioni del provvedimento²¹. Alcuni appunti e proposte apposte dopo la traduzione dei due testi originariamente in tedesco, non siglate e di dubbia attribuzione, riassumevano la situazione della pratica in S. Ufficio: "lo studio e le proposte di riforma della procedura" erano state affidate a Roberti; dato che la procedura vigente, ossia l'Istruzione del 1922, era stata prescritta "in seguito a deliberazione di una plenaria, approvata dal S. Padre Pio XI" e viste le ferie imminenti, si affermava che era possibile "rimediare ai casi di Colonia soltanto con un personale intervento del S. Padre"; chi scriveva sosteneva, personalmente, di essere, in "linea di massima" del "parere che la procedura va modificata e resa più agile salvo sempre – in quanto possibile – il segreto, per la tutela del buon nome del clero"; proponeva pertanto di "chiedere al S. Padre che conceda al Cardinale Arcivescovo di Colonia di procedere – attese le specialissime e gravissime circostanze alle quali egli si appella – nel modo che giudicherà 'prout expedire ei in Domino videbitur' più adatto alle circostanze, salvando quello che può salvare sia quanto al segreto, sia quanto alla speciale procedura prescritta. Sarà bene che poi egli invii al S.O. gli atti – a titolo d'informazione –: ciò potrà anche servire come di parere praticamente dato per lo studio della questione generale"²².

Tre giorni dopo queste righe Pio XI, ricevendo l'assessore Ottaviani in udienza, autorizzava "il Card. Schulte a seguire la procedura del Codice senza esser tenute [sic] alle norme dell'Istruzione 1922", approvando anche la minuta della lettera da inviare all'arcivescovo²³. In quella minuta così si scriveva all'Arcivescovo: il S. Ufficio aveva esaminato attentamente "le difficoltà che impediscono l'osservanza della procedura prescritta, nei casi sottoposti, dall'Istruzione' del 9 giugno 1922 (n. 72)"; dati "i particolari motivi di straordinaria urgenza che esigono una pronta decisione, almeno per i casi speciali che attualmente La preoccupano" (quelli evidenziati da Schulte), il papa nell'udienza del 6 agosto aveva "rimesso al saggio e prudente consiglio della stessa Eminenza Vostra di regolarsi, per i casi in questione, 'prout magis opportunum expedire iudicaverit in Domino'"; infine, la stessa "Suprema Sacra Congregazione"



desiderava “poi, a cose finite, e per via sicura, conoscere i risultati del procedimento”²⁴.

Il 24 gennaio 1937 Schulte scrisse nuovamente, evidentemente a Pacelli, ma questa volta da Roma dove si era recato e aveva incontrato il segretario di Stato²⁵. Dopo il colloquio con lui del giorno prima in cui aveva ottenuto il suo sostegno per la soluzione di un caso di competenza del S. Ufficio, gli inviava una nuova richiesta che quella mattina stessa aveva esposto anche a Ottaviani. L'assessore del S. Ufficio gli aveva consigliato, una volta tornato in Germania, di far spedire da parte degli altri vescovi tedeschi la stessa richiesta per poter così ottenere uniformità di trattamento nelle cause in questione e gli aveva anche chiesto di mandare in S. Ufficio un rapporto sull'esperienza dell'episcopato tedesco nell'applicazione delle prescrizioni dell'Istruzione²⁶. Nella sua nuova richiesta Schulte riassumeva in termini analoghi a quanto scritto in precedenza le difficoltà sorte dall'applicazione dell'Istruzione del 1922 a diversi casi di *peccatum pessimum* (nella supplica reso anche con il termine *homosexualitas*), in particolare a causa dall'imposizione del segreto del S. Ufficio (che complicava la procedura) e delle particolari circostanze tedesche nelle quali le autorità civili indagavano con cura anche su casi avvenuti molti anni prima, concludendo che l'osservanza dell'Istruzione in quelle speciali congiunture finiva per danneggiare la chiesa. Parole, queste, che mostrano chiaramente l'impostazione e la mentalità clericale del cardinale. Egli chiedeva pertanto di poter godere nuovamente della dispensa dalle prescrizioni dell'Istruzione (già ottenuta per quattro casi analoghi) per seguire quando disposto nel diritto canonico (procedura comune e non speciale) in nuovi casi che presentavano un gravissimo pericolo di scandalo (per la chiesa stessa) fino a che perdurasse in Germania il vigente tenore delle relazioni tra Stato e chiesa cattolica, anche perché nelle varie diocesi non si procedeva in maniera uniforme rispetto a questa tipologia di cause²⁷. Dalla lettera dal S. Ufficio del 9 febbraio 1937 a Schulte si ricava che la facoltà richiesta dal cardinale tedesco fu concessa da Pio XI nell'udienza con Ottaviani il 5 febbraio e che, come di consueto, il S. Ufficio chiese di riferire dell'esito della procedura canonica adottata una volta conclusi gli atti delle cause²⁸.

Nelle settimane seguenti fino al maggio 1937 pervennero quindi alla Suprema le stesse richieste da parte di altri Ordinari tedeschi, in alcuni casi estese anche ai casi di *sollicitatio* e non solo relative al *de pessimo*²⁹. A una di queste fu deliberato di rispondere, dopo averla sottomessa al papa, secondo le indicazioni date da Latini e approvate nella Congregatio Particularis, negli stessi termini inviati a Schulte³⁰. Tutte le richieste furono presentate da Ottaviani al papa l'anno successivo, il 7 aprile 1938: Pio XI indirizzò l'assessore del S. Ufficio da Pacelli "come di esperto delle cose di Germania" aggiungendo che dipendeva "anche dalla qualità delle persone se tutti i Vescovi che chiedono le deroghe in parola diano o no affidamento di usarne con prudenza", ma specificando che "intendeva dare fin d'allora tutte le opportune facoltà per la procedura de pessimo, nei casi in cui il Card. Pacelli avrebbe espresso il parere favorevole"³¹. Il 10 aprile seguente il segretario di Stato dispose che "data la delicatissima situazione in Germania e l'inopportunità di far fare e conservare documenti su tali procedure" riteneva "conveniente dare i chiesti permessi non solo per i casi de pessimo ma anche per le sollecitazioni", facendo una sola riserva per il vescovo di Friburgo³². Ottaviani comunicò poi il giorno successivo, incontrandolo, al vescovo di Münster von Galen la concessione della deroga: la lettera del 12 aprile 1938 dal S. Ufficio a lui indirizzata e già preparata in cui, raccomandando sempre l'osservanza del segreto a norma dei canoni 1623, §1, 2, 3 e 1625, §. 2, si concedeva la dispensa dall'Istruzione per il *de pessimo*, ma non per i casi di *sollicitatio* data la natura particolare di questo crimine (peraltro, si aggiungeva, neanche Schulte l'aveva chiesta a questo riguardo), non venne mai inviata perché, come recita un appunto sul testo della missiva, l'"11 Aprile Mons. Vescovo di Münster venne in S.O. e disse che preferiva la comunicazione verbale per non tenere con sé documenti di questo genere"³³.

Nel frattempo, nel maggio dell'anno precedente era giunto il voto di Francesco Roberti³⁴. A proposito della richiesta di Schulte, Roberti svolgeva il proprio ragionamento su due piani con il fine di distinguere il processo per i delitti di *sollicitatio* da quello per il *crimen pessimum*³⁵. Il primo piano era quello della definizione del processo per *sollicitatio* come un autentico



“processo penale speciale”: i suoi caratteri fondamentali venivano individuati in quattro elementi, “la prova, il procedimento, le sanzioni e il segreto”. La prova richiedeva di procedere non secondo le comuni norme di procedura, perché verificandosi la cosiddetta sollecitazione di solito “alla presenza del solo penitente”, ne derivava che “questi soltanto in genere può esserne il denunciante e il testimone”³⁶. La prova veniva pertanto accertata se si consideravano gli indizi, i precedenti dell'imputato e la credibilità delle persone che denunciavano (sulla base della loro moralità e assenza “di risentimento o di vendetta”). Il procedimento derivava la sua particolarità dal fatto che abitualmente non si disponeva di altre “prove ben più dirette e sicure (testi, documenti, perizie etc.)” rispetto ai soli “precedenti, indizi e presunzioni” raccolti con le cosiddette diligenze, le quali garantivano l'acquisizione di “informazioni sicure nell'inquisito, sul suo carattere e sui suoi precedenti, come pure sulla serietà e onestà delle persone denunzianti, e in fine sulle relazioni che abbiano corso tra l'inquisito e le persone denunzianti stesse”³⁷. Le sanzioni tipiche dei processi di sollecitazione consistevano, sempre rispetto al “processo ordinario”³⁸, nel “largo uso della monizione e della sospensione dalle confessioni inflitta come provvedimento amministrativo” ossia i cosiddetti *moneatur*, *graviter moneatur* e *gravissime moneatur*³⁹. Ciò perché non era infrequente il caso di trovarsi in presenza di un'unica denuncia oppure di “due non sufficientemente provate”: per queste ragioni, commentava Roberti, “pure quando non consti con certezza del delitto, ma si abbia ragione di temere per lo meno la imprudenza o leggerezza del sacerdote, si usa opportunamente sospenderlo dalle confessioni con provvedimento amministrativo, tanto più che ordinariamente non esiste un vero e proprio diritto a esercitare questo ministero”. L'ultimo elemento che conferiva una specificità al processo *de sollicitatione* era proprio il segreto: questo era definito come un obbligo “rigorosissimo” che “si estende a tutti i membri del tribunale, alle persone denunzianti e allo stesso inquisito, sebbene non a tutti siano comminate le pene o le stesse pene”. Questa particolare connotazione del segreto trovava la sua ragione nell'esigenza di tutelare “con la massima cautela” il sigillo sacramentale; nell’“evitare ogni diminuzione di stima al



sacramento della penitenza", nell'"evitare, per quanto possibile, ogni denigrazione della dignità sacerdotale"⁴⁰. Per quanto riguardava poi il divieto di rivelare all'"inquisito" il nome delle persone che lo denunciavano (disposizione che poteva comportare "una limitazione di difesa" e che veniva definita come il culmine dell'obbligo del segreto nell'"ambito stesso del processo"), questo era motivato dall'esigenza di agevolare la denuncia di tale crimine ed evitare ritorsioni⁴¹. L'analogo obbligo esistente anche nel "processo penale comune" differiva tuttavia da quello del processo per sollecitazione perché meno esteso, meno grave, con sanzioni "meno rigorose" e per l'inesistenza di limitazioni alla difesa dell'imputato, "il quale, almeno prima della discussione, ha diritto di conoscere tutti gli atti processuali"⁴².

In secondo luogo, Roberti procedeva a dimostrare la necessità della procedura comune per il processo per il *de pessimo*. Se "nelle sue linee generali" tale processo era identico a quello per la *sollicitatio*, eccetto "l'obbligo della denuncia *ex positiva lege Ecclesiae*" (che, ricordava il giudice rotale, esisteva in gran parte dei casi "per legge naturale e per disposizione del Codice"), tuttavia proprio quanto prescritto dalla stessa Istruzione del 1922, ossia le necessarie variazioni per "la diversa natura delle cose", implicava per Roberti l'adozione di "una disciplina notevolmente diversa", comune e non speciale. Ciò per le seguenti ragioni: come per gli altri delitti contro il sesto comandamento (*contra sextum*) per i quali non è prevista una speciale procedura perché se ne può facilmente acquisire una prova sufficiente, venendo spesso a essere di pubblico dominio, così vale anche per il *crimen pessimum*. Inoltre, questo delitto, non essendo di per sé connesso alla confessione, "può essere provato per mezzo di testi, scritti, perizie, etc." e quindi seguire il "procedimento ordinario" in cui la raccolta di informazioni sulla persona denunciata e su chi denuncia non presenta particolari difficoltà⁴³. Dal punto di vista delle sanzioni, poi, Roberti appoggiava il parere di Schulte: le cosiddette "pene vendicative" erano più efficaci di quelle amministrative perché per loro natura "energicamente stroncano relazioni e rettificano situazioni talvolta inveterate e non facilmente correggibili". Del resto, aggiungeva Roberti, "mi consta che la Suprema Sacra Congregazione sa prudentemente adeguare i rimedi alla gravità e alla

natura del male". Infine, per quanto riguarda il segreto egli affermava che, non riguardando "il sigillo sacramentale, né la profanazione della confessione", a meno che non avvenisse in connessione con essa il *crimen pessimum* non richiedeva l'imposizione di un segreto straordinario.

Questo non significava per Roberti non riconoscere le ragioni di Latini al riguardo: "Resta tuttavia, e gravissima, come ha già osservato acutamente il Revmo Promotore di giustizia, la ragione di evitare la diffamazione del clero". Ma l'imposizione del segreto del S. Ufficio poteva aggravare lo scandalo già avvenuto, che nel *crimen pessimum* si verificava con frequenza perché più facilmente noto per la sua stessa natura. L'importante era non causare e non aumentare lo scandalo tramite il processo: questa norma, tuttavia, se posta "come limite all'obbligo del segreto" secondo Roberti non avrebbe garantito il fine desiderato perché si sarebbero verificate numerose "indiscrezioni". La soluzione era quindi individuata nella determinazione da parte del S. Ufficio caso per caso della "più o meno rigorosa osservanza" del segreto e nell'indicazione di quella norma "come regola interna per la S. Congregazione", rendendo pubbliche le sentenze e i provvedimenti al riguardo "solo nei luoghi dove fosse necessario riparare lo scandalo"⁴⁴. Roberti non riteneva neanche necessario nascondere all'imputato i nomi di chi l'aveva denunciato e dei testimoni, perché il delitto poteva essere conosciuto e provato in molti modi; al contrario, comunicarli avrebbe evitato supposizioni e calunnie, facilitato la difesa e tramite "un perfetto contraddittorio" anche "la conoscenza della verità". Ciò poteva avvenire in casi eccezionali, ma non nei confronti dell'avvocato dell'inquisito.

La conclusione era chiara: per tutti i delitti di competenza del S. Ufficio che non fossero la *sollicitatio*, quindi anche per il *crimen pessimum*, si doveva adottare la procedura giudiziaria comune "fermo l'obbligo del rigorosissimo segreto di fronte agli estranei, ma non di fronte all'imputato, con i temperamenti sopra accennati". Il segreto, presente anche nel "processo penale comune" continuava Roberti, poteva essere garantito ancora di più in tutte "le cause criminali di competenza del S. Ufficio" con le sue due proposte di scelta del personale giudiziario "con speciale delegazione o designazione" e di assegnazione

d'ufficio dell'avvocato o a designazione dell'imputato ma "con particolare approvazione del tribunale"⁴⁵.

Il commento di Latini al voto di Roberti era illuminante. Il promotore di giustizia, infatti, lodava con un "Ottimamente" il parere del giudice rotale, ma sottolineava subito che egli aveva "dimenticato o, meglio, (...) accennato solo di passaggio" a una "cosa solo" e cioè "che i processi *de pessimo* sono riservati al S. Ufficio solo quando il soggetto attivo del delitto è un sacerdote, e la ragione della riserva è una ragione gravissima di bene pubblico che esige che il sacerdote, anche quando debba essere discusso, debba essere discusso in modo da non gettare il discredito sulla chiesa"⁴⁶. Latini quindi dichiarava di non osare (e il verbo utilizzato era significativo) "accettare senza riserva le conclusioni del bravo Relatore che, del resto, se accettate, dovrebbero logicamente estendersi anche alla *bestialitas* (sempre da parte dei sacerdoti) e alla *corruptio impuberum*"⁴⁷. Evidente era la convinzione della necessità di conservare tutte queste fattispecie nella competenza del S. Ufficio per preservare intatta l'immagine dell'istituzione ecclesiastica. L'aggiunta finale al proprio commento era poi dedicata al cardinal Schulte:

Aggiungo che non so comprendere quali difficoltà speciali possa [sic] nascere dall'adottare per questi delitti la procedura del S.U. Sarà forse più difficile raggiungere la prova (il che è in favore dei presunti rei) ma non vedo che cosa ci possa guadagnare l'interesse pubblico, da cui sembra stato mosso l'Episcopato germanico. Oh le frasi fatte e la smania di critica!⁴⁸.

Queste parole se da una parte mostrano quanto già rilevato da Bellino ossia una contrapposizione tra centro (S. Ufficio) e periferia (l'arcidiocesi di Colonia) nella valutazione pratica dell'efficacia della procedura disposta con il *De crimine* quanto al *de pessimo*, non configurano tuttavia quello che lo stesso Bellino sostiene, cioè che la visione "sul campo" che poteva avere l'arcivescovo Schulte fosse in fondo più adeguata alla realtà di quella che invece ne avevano in S. Ufficio. Nella cosiddetta Suprema, in cui Latini aveva un ruolo ben definito che a quanto risulta dalla documentazione disponibile svolgeva con grande rigore, si aveva consapevolezza della situazione, rispetto alla questione della cosiddetta *solicitatio* e del cosiddetto *de*



pessimo e più in generale dei delitti di competenza del S. Ufficio, sia in Germania sia globalmente negli altri paesi in cui erano presenti sacerdoti cattolici, come dimostrano le fonti disponibili. Una consapevolezza che certamente non poteva essere contestualizzata nelle complesse problematiche della vita di ogni diocesi, ma che comunque aveva il vantaggio di basarsi su un quadro complessivo risultante da una miriade di casi individuali. Tutto ciò, naturalmente, sempre tenendo conto dello stato attuale delle fonti e della caratteristica peculiare del fenomeno degli abusi sessuali clericali, più ampio di quanto risulta da quello che emerge ufficialmente in questa documentazione storica. Quanto alla situazione della chiesa cattolica in Germania, non si può non ricordare che in quel periodo in S. Ufficio si continuava a lavorare sulla documentazione che aveva dato vita, tra l'altro, alla *Mit brennender Sorge*. La contrapposizione non era pertanto solamente sulle rispettive competenze e prerogative della Congregazione e di un Ordinario, ma verteva sulla valutazione complessiva del fenomeno in questione e su quella più circoscritta alla particolare situazione tedesca, sempre tuttavia nell'ambito del comune obiettivo di preservare l'immagine dell'istituzione e della comune accettazione dello strumento del segreto, pur se variamente modulato, per garantirlo.

Dopo il voto di Roberti la questione della procedura fu quindi nuovamente affrontata nella Congregazione romana. Nel deliberare intorno alla richiesta di Schulte di separare le due procedure *de pessimo*, da affrontare secondo il diritto comune, e *de sollicitatione*, per cui procedere secondo l'Istruzione del 1922, il 14 giugno 1937 in Feria II i Consultori del S. Ufficio si pronunciarono in merito affermando: "Far eseguire un nuovo studio per vedere quali potrebbero essere i temperamenti dell'Istruz. del S.O. e quali i principi di diritto comune che potrebbero essere ammessi per la procedura nelle cause di crimine pessimo entro *l'ambito del segreto* richiesto dal fine di detta Istruz. che intende principalmente di tutelare il buon nome del clero"⁴⁹. Assunsero cioè, nella loro proposta di un nuovo esame, una posizione intermedia tenendo conto sia del parere di Roberti sia di quello di Latini senza comunque abbandonare la procedura speciale. Del tutto rilevante era in ogni caso la dichiarazione sulla finalità dell'Istruzione: il segreto imposto dal



regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione aveva il principale scopo della tutela del clero, della sua immagine pubblica e quindi della difesa della chiesa cattolica in quanto istituzione clericale. Visione, questa, che escludeva rigorosamente a priori la denuncia dei colpevoli alle autorità civili, appunto perché il segreto era funzionale a quella tutela. Il 23 giugno 1937 in Feria IV i cardinali approvarono il voto dei consultori e il giorno successivo in Feria V Pio XI diede anch'egli la propria approvazione alla nuova indagine secondo quelle indicazioni⁵⁰.

L'esame della procedura per il *de pessimo*, ripresa negli anni seguenti, non può in questa sede essere seguita nei suoi sviluppi. È importante notare, tornando alle vicende dell'episcopato tedesco, che nel 1946 l'intera questione tornò all'esame del S. Ufficio. In un ristretto del 24 febbraio di quell'anno si riassume la situazione dell'arcidiocesi di Colonia affermando che sotto il regime nazista circa venti sacerdoti erano stati denunciati dalle autorità civili o da privati cittadini alle autorità ecclesiastiche per il *crimen pessimum* e altri delitti oggetto dell'Istruzione segreta del S. Ufficio; in conformità alle istruzioni trasmesse a voce agli Ordinari tedeschi da Dalpiaz "tempore persecutionis hitlerianae", non fu istruito alcun processo ecclesiastico a carico di quei preti, che furono solamente sospesi dall'ordine o almeno privati della facoltà di confessare a norma del canone 2222 § 2⁵¹. In S. Ufficio mentre ci si domandava quale fosse stata la conclusione di quei casi, si affermava chiaramente non essere opportuno aprire un processo formale a norma di diritto per evitare scandali⁵². Tre giorni dopo in Feria IV i cardinali stabilirono di autorizzare nuovamente l'arcivescovo di Colonia, nel frattempo, dopo la morte di Schulte nel 1941, nominato nella persona di Frings, e gli altri Ordinari a utilizzare le facoltà già concesse a suo tempo⁵³. In Feria V il giorno 7 marzo 1946 Pio XII decretò di affidare la questione alla prudenza dei singoli vescovi, ammonendoli tuttavia, fintanto che le pratiche fossero state trattate in questa modalità straordinaria per le circostanze contingenti, a non concedere con facilità le riabilitazioni all'ascolto delle confessioni e a utilizzare piuttosto quello che veniva definito un giusto rigore⁵⁴. In risposta a una sua precedente lettera del 6 marzo in cui egli aveva appunto comunicato che a suo tempo quei sacerdoti



erano stati sospesi o privati della facoltà di confessare e non erano stati sottoposti a processo né condannati, chiedendo allo stesso tempo come si sarebbe dovuto regolare, si scrisse quindi in tal senso a Frings il 1° marzo 1946, sollecitandolo a inviare a Roma i nominativi di quei preti⁵⁵.

Come mostra la documentazione esaminata in questo lavoro, le vicende che diedero origine ai due fascicoli in cui essa è conservata, apparentemente separate, erano in realtà tra loro collegate: un caso di *de pessimo* in Italia e i numerosi casi in Germania con richiesta esplicita, per le circostanze contingenti, di esenzione dalla procedura speciale prevista dall'Istruzione del 1922 condussero appunto alla necessità di esaminare la possibilità di separare la trattazione del *de pessimo* da quella della *sollicitatio*. Ciò che emerge e che è soprattutto rilevante per il tema del presente lavoro (senza nulla togliere all'importanza degli altri aspetti della materia di questi due fascicoli) è che la trattazione di tali casi e la discussione dell'elaborazione più generale consentono alcune valutazioni e considerazioni sulla dimensione globale della questione degli abusi sessuali del clero nella chiesa cattolica. In effetti, la procedura dell'Istruzione del 1922, nata per fornire agli Ordinari uno strumento più efficace, agile e preciso per affrontare e contrastare il fenomeno della *sollicitatio* e degli altri crimini sessuali del clero riservati al S. Ufficio, per sgravare, senza tuttavia perdere il controllo sul fenomeno, la Congregazione romana da un carico di lavoro eccessivo e al tempo stesso per evitare il prolungarsi, a volte indefinito, delle cause, nell'applicazione pratica mostrava una serie di difficoltà che a più riprese indussero a porre allo studio una sua revisione. Come dimostrano i documenti all'origine del *De crimine sollicitationis*, la scoperta della dimensione globale degli abusi sessuali clericali nella chiesa cattolica non corrispose al riconoscimento della loro dimensione sistemica e strutturale; ma anzi provocò una risposta istituzionale nella gestione globale del fenomeno coerente con la visione clericale di esso ossia la produzione di una speciale procedura penale, di un regolamento globale perché valido anche per le chiese orientali, finalizzata alla tutela del clero e caratterizzata quindi dall'imposizione del segreto del S. Ufficio. Le eccezioni e deroghe in particolari situazioni oltre che confermare la regola e piuttosto che



inquadrate nel conflitto tra centro e periferia (prospettiva che ha comunque una sua validità) vanno viste nell'ambito dell'eguale inefficacia delle misure adottate perché inserite sempre nella visione clericale del fenomeno e non nella sua dimensione di realtà. La questione fu cioè gestita, sia a livello globale sia a livello locale, in maniera del tutto inadeguata puntando soprattutto, prioritariamente e principalmente alla tutela del clero, alla difesa dell'immagine dell'istituzione e al cosiddetto bene pubblico ossia il bene della casta clericale identificato con quello della chiesa stessa. Pertanto, il problema dell'efficacia delle misure introdotte, a mio parere non è risolvibile prendendo parte per una o l'altra delle soluzioni proposte in vicende come questa qui esaminata, a favore cioè del diritto comune o della procedura speciale, cioè prendendo in definitiva posizione per la periferia o il centro. Può essere invece valutato tenendo conto, per quanto lo consentano le fonti, dell'andamento complessivo di questo fenomeno, delle procedure penali a esso connesse e delle finalità delle azioni messe in campo per contrastarlo, ossia del fatto che, come si è appena detto e come mostrano la vicenda indagata e altra documentazione archivistica, l'obiettivo principale da parte dell'istituzione ecclesiastica, sia nella procedura speciale sia in quella comune era quello della tutela del clero e della difesa dell'immagine dell'istituzione, senza alcuna preoccupazione reale per le vittime, considerate come complici in una visione in cui a essere abusato era il sacramento e non la persona. In sintesi, gli strumenti di gestione globale del fenomeno degli abusi sessuali clericali (il Codice di diritto canonico e l'Istruzione del 1922) alla prova dei fatti mostrarono la loro inefficacia nel contrasto agli abusi stessi proprio perché costruiti e indirizzati alla finalità di tutelare il clero e difendere l'immagine della chiesa cattolica, elaborati cioè all'interno della visione clericale stessa.

NOTE

¹ Cfr. Supremae S. Congregationis S. Officii, *De modo procedendi in causis sollicitationis Instructio*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1922 (il titolo interno, spesso citato come alternativo, è *De modo procedendi in causis de crimine sollicitationis Instructio*). Sull'origine dell'Istruzione si veda il lavoro di Fassanelli 2017, volume imprescindibile per il S. Ufficio nel Novecento e, tra le altre cose, per la questione della *sollicitatio*. Oltre a questo testo cfr. Terráneo 2022, articolo basato su documentazione inedita, ma fortemente orientato verso un'interpretazione di natura apologetica poco attinente a quei documenti. A quel materiale, già presentato in precedenza da chi scrive in un convegno internazionale, verrà dedicato un ulteriore studio. Il successivo lavoro di Terráneo 2023, oltre al refuso nel titolo, si presenta altrettanto problematico nell'uso delle fonti e dell'interpretazione. Sul fenomeno degli abusi sessuali clericali nel XX secolo si veda anche Desmazières 2021 con alcune riserve, già altrove indicate. Trattandosi di abusi compiuti non solamente da chierici, ma anche da persone consacrate, religiosi, laici e persone legate in diversi modi alla chiesa cattolica, uomini e, in misura minore, donne, come mostrano la documentazione disponibile e le diverse testimonianze anche in anni recenti, si utilizza in questa sede l'aggettivo clericale rispetto a chiericale, tendenzialmente più ristretto. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, in particolare Patrick Descourtioux, Daniel Ponziani, Fabrizio De Sibi, Debora Bartomioli. A proposito dell'archivio si preferisce utilizzare la denominazione Congregazione invece dell'attuale Dicastero perché categoria storica più precisa.

² Sulla *sollicitatio* e il *de pessimo* in una prospettiva storica si vedano inoltre le voci di Prosperi 2010 e de Boer 2010.

³ Si tratta della visione che emerge dalla cosiddetta *absolutio complicitis*, largamente presente ancora oggi all'interno della chiesa cattolica. Lavoro imprescindibile sul tema degli abusi sui minori all'interno dell'istituzione ecclesiastica cattolica è quello di Keenan 2011. Su violenza sessuale e omosessualità nella chiesa cattolica si vedano Benigno, Lavenia 2021 e, in particolare per il XX secolo, Torchiani 2021.

⁴ *De modo procedendi*, p. 20, artt. 71-73.

⁵ Bisogna subito premettere che i casi qui esaminati relativi al cosiddetto *de pessimo*, per quanto lo consentono le fonti disponibili, si configurano come abusi sessuali e non come pratica dell'omosessualità in un contesto clericale. In questa prima parte del presente lavoro ho ripreso alcune considerazioni introduttive già esposte in Dell'Era 2022: 361-363.

⁶ Cfr. Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF), S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 22 (Prot. 715/1936), *Circa la procedura nelle denunce e nei processi riguardanti il delitto de pessimo*. Ho accennato al contenuto di questo fascicolo e ad alcune considerazioni che emergono da quei documenti in Dell'Era 2022: 363. In questa sede quelle carte e la materia vengono riprese e integralmente riconsiderate insieme all'analisi di nuova documentazione.

⁷ Nei casi in questa sede menzionati i nomi dei preti sono indicati con le sole iniziali puntate, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento dell'archivio in cui tali documenti sono conservati. Ferma restando l'osservanza delle regole di ogni archivio, che non è qui in discussione, non si può non considerare che tali disposizioni intervengono in maniera rilevante su alcuni aspetti essenziali della ricerca scientifica condotta con metodi rigorosi e in un contesto democratico e che sembrano corrispondere più all'esigenza di tutelare l'immagine dell'istituzione e del clero in particolare, che a un'apertura senza timore all'analisi storica (per non parlare degli aspetti relativi a un'attenzione alle esigenze di giustizia nei confronti delle vittime). Lo stesso può dirsi della totale chiusura alla consultazione della serie *Criminalia* disposta a suo tempo dall'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Ratzinger.

⁸ ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 22 (Prot. 715/1936), *Circa la procedura nelle denunce e nei processi riguardanti il delitto de pessimo*, doc. n. 1, f. 1.

⁹ *Ibidem*, dopo "=" il testo è sottolineato nell'originale a matita rossa. Negli altri testi in cui compare il sottolineato, questo per ragioni editoriali è stato reso con il corsivo.

¹⁰ Cfr. ACDF, S.O., *Acta Congr. Gen. S.O.* 1936, Loco Audientiae Ssmi-Feriae V^{ae} die 22 Decembris 1936.

¹¹ La vicenda di Schulte e della situazione nella Germania nazista, con un accenno al voto di Dalpiaz in cui veniva affermata la tutela dell'immagine del clero, è stata trattata da Bellino (cfr. Bellino 2018: 227-240): nel suo lavoro, tuttavia, non si tiene conto del precedente volume di Fassanelli sopra citato e in generale si adotta una visione apologetica, omettendo alcuni importanti testi che contribuiscono a chiarire, per quanto possibile, la vicenda e a inquadrarla nel contesto più ampio della posizione istituzionale della chiesa cattolica rispetto al fenomeno degli abusi sessuali clericali.

¹² ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 24 (Prot. 421/1936), *L'Emo Card. Arciv.o di Colonia espone le difficoltà che s'incontrano nell'eseguire quanto è prescritto al titolo 5° dell'Istruzione del S.O. "de modo procedendi etc." riguardante le accuse de pessimo*, doc. n. 20, f. 42 (da cui è tratta la citazione). La lettera di Schulte del 29 aprile 1936 in latino (cfr. *ivi*, doc. n. 2, ff. 5r-6r) era stata trasmessa da Pacelli, allora segretario di Stato, a Sbarretti il 19 maggio 1936 (cfr. *ivi*, doc. n. 1, f. 4) perché riguardante "materia di competenza di codesta Suprema Sacra Congregazione" e, come gli aveva richiesto Schulte stesso, con il suo personale sostegno.

¹³ "Omnes qui causam criminis pessimi ad normam commemoratae instructionis tractare debent, imprimis iudex instructor, severissimo iureiurando ad servandum secretum S.Officii obligati sunt" (ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 24 (Prot. 421/1936), *L'Emo Card. Arciv.o di Colonia espone le difficoltà che s'incontrano nell'eseguire quanto è prescritto al titolo 5° dell'Istruzione del S.O. "de modo procedendi etc." riguardante le accuse de pessimo*, doc. n. 2, f. 5r, lettera di Schulte a Pio XI del 29 aprile 1936).

¹⁴ "In ceteris vero casibus supplico, ut in reum procedere permittatur sive ad normam Codicis Iuris Canonici, sive modo paterno et amministrativo, sicuti bonum Ecclesiae in singulis casibus magis postulet" (*ibidem*).

¹⁵ *Ivi*, doc. n. 3, f. 7, appunto manoscritto del 22 maggio 1936 la cui grafia sembra riconducibile a quella di Latini.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ivi*, doc. n. 4, f. 8, voto della Particolare del 23 maggio 1936, anche se il ristretto di Ottaviani (doc. n. 1) menzionava solo Roberti, aggiungendo, come vedremo subito, la notizia della nuova lettera di Schulte.

¹⁹ "Itaque humillime peto, ut praeceptum citati tituli ad tales accusationes restringatur quae aliquo modo cohaerent cum sigillo sacramentali, in cuius tutamentum dictam instructionem principaliter constitutam esse existimo" (*ivi*, doc. n. 2, f. 5r).

²⁰ *Ivi*, doc. n. 6, f. 11, traduzione parziale in italiano della lettera di Schulte a Pacelli del 15 luglio 1936. La lettera originale in tedesco si trova al doc. n. 5, ff. 9r-9v; qui la frase da cui è tratta la citazione era la seguente: "Ich bitte, davon überzeugt zu sein, dass nur die allerschwerwiegendsten Gründe kirchlichen Interesses mich dazu bringen, Euerer Eminenz noch einmal mit dieser Angelegenheit lästig zu fallen" (*ivi*, 9v).

²¹ *Ibidem*, aggiunta del 17 luglio 1936 alla lettera del 15 anche questa trasmessa da Pacelli. Schulte assicurava che avrebbe trasmesso alla S. Sede una dettagliata relazione sui fatti.

²² *Ivi*, doc. n. 7, ff. 12r-13r.

²³ *Ivi*, doc. n. 8, f. 14, Eas 6 agosto 1936 (si disponeva che la lettera fosse inviata con corriere tramite la Segreteria di Stato).

²⁴ *Ivi*, doc. n. 9, f. 15, minuta della lettera a Schulte dal S. Ufficio del 6 agosto 1936.

²⁵ Cfr. *ivi*, doc. n. 10, f. 16, lettera di Schulte a Pacelli in tedesco del 24 gennaio 1937.



²⁶ Schulte poi confermava di aver ricevuto una lettera riguardante un altro caso e assicurava che avrebbe inviato, per vie sicure, la documentazione corrispondente. Le nuove richieste di vari Ordinari tedeschi furono quindi espressamente sollecitate da Ottaviani.

²⁷ Cfr. ivi, docc. nn. 11a, 11b, ff. 16-21, supplica in latino di Schulte a Ottaviani del 23 gennaio 1937 con sua minuta.

²⁸ Cfr. ivi, doc. n. 12, f. 22r-v minuta della lettera a Schulte dal S. Ufficio del 9 febbraio 1937 in latino.

²⁹ Cfr. ivi, docc. nn. 13, 16a, 16b, 16c, 17, 19, ff. 23r-24v, 27-33v, 40. Si trattava del vescovo di Treviri (2 marzo 1937), del vescovo di Mainz (13 marzo 1937), del vescovo di Münster (13 marzo 1937), dell'arcivescovo di Friburgo (26 aprile 1937), dell'arcivescovo di Paderborn (12 maggio 1937). Le lettere erano indirizzate al papa o a Pacelli, alcune chiedevano l'estensione anche alla *sollicitatio*, una sola richiedeva la deroga dall'Istruzione solo per la *sollicitatio*. Per altri dati si rimanda a un successivo lavoro.

³⁰ Cfr. ivi, docc. nn. 14, 15, ff. 25-26, voto del promotore di giustizia del 12 marzo 1937 e voto della Particolare del 13 marzo 1937. A quanto sembra si trattava della richiesta da Treviri, anche se dalla documentazione risulta che fu risposto a quella da Magonza il 23 marzo 1937. La minuta di quest'ultima risposta si trova al f. 47: con essa si concedeva la facoltà di ricorrere al diritto canonico e non all'Istruzione del 1922 per i crimini *de pessimo*, mentre per quelli *de sollicitatione* si chiedeva di indicare le ragioni particolari della richiesta di estensione relative alla situazione tedesca.

³¹ Ivi, doc. n. 21, f. 44r-v, relazione dell'udienza con il papa e delle istruzioni date da Pacelli (Nota d'ufficio di Ottaviani) del 12 aprile 1938.

³² Ivi, f. 44v.

³³ Ivi, doc. n. 22, ff. 45-46v (sottolineato a matita rossa nell'originale).

³⁴ Cfr. ivi, doc. n. 18, ff. 34-39 *Colonia Circa il modo di procedere riguardo alle denunce De Pessimo Voto di Monsignore Francesco Roberti Uditore della S. R. Rota*, 31 marzo 1937 (lo stampato è datato maggio 1937; si conservano non solo alcune copie a stampa, ma anche la versione manoscritta con le istruzioni per la stampa che riporta alcune varianti). Presente in questo fascicolo con un commento di Latini, come vedremo, una copia di questo testo fu più tardi allegata al fascicolo *Privilegia S.O.* 1936, n. 22 (Prot. 715/1936), creato come posizione separata, dove si trova insieme all'elenco del 1916 dei delitti riservati al S. Ufficio approvato il 29 settembre 1916 dai cardinali e il 30 settembre dal papa Benedetto XV. Come indicato dagli appunti sotto all'elenco, con l'Istruzione del 1922 anche il "*delictum carnis* commesso su di una donna impubere" cioè al di sotto dei dodici anni veniva riservato al S. Ufficio, non invece se era "commesso su di una minorenni, che ha superato i 12 anni" (ivi, f. 7). Per un riferimento, assolutamente sintetico e focalizzato principalmente sul segreto, al voto di Roberti, alle decisioni dei consultori del giugno 1937 e alle valutazioni che ne conseguono, cfr. Dell'Era 2022: 363-364.

³⁵ Cfr. ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 24 (Prot. 421/1936), *L'Emo Card. Archivio di Colonia espone le difficoltà che s'incontrano nell'eseguire quanto è prescritto al titolo 5° dell'Istruzione del S.O. "de modo procedendi etc." riguardante le accuse de pessimo*, doc. n. 18, ff. 36-37, *Colonia Circa il modo di procedere riguardo alle denunce De Pessimo Voto di Monsignore Francesco Roberti Uditore della S. R. Rota*.

³⁶ Ivi, p. 2.

³⁷ Ivi, pp. 2-3.

³⁸ Sia per il procedimento, sia per le sanzioni Roberti segnalava i corrispondenti canonici del CJC.

³⁹ Ivi, p. 3 anche per le citazioni successive fino ad altra indicazione.

⁴⁰ Ivi, pp. 3-4.

⁴¹ Ivi, p. 4 anche per le citazioni successive fino ad altra indicazione.

⁴² Roberti menzionava i corrispondenti canonici del CJC.

⁴³ Ivi, p. 5 anche per le citazioni successive fino ad altra indicazione.



- ⁴⁴ Ivi, p. 6 anche per le citazioni successive fino ad altra indicazione.
- ⁴⁵ Ivi, pp. 6-7. Roberti proponeva in nota di uniformare anche i processi matrimoniali al diritto comune "per quanto riguarda l'intervento del difensore del vincolo o del promotore di giustizia".
- ⁴⁶ Ivi, all'inizio del fascicolo, f. 2 in cui si trova il voto a stampa di Roberti in un'altra copia che presenta alla fine alla p. 7r-v il commento manoscritto di Latini (le citazioni sono a p. 7r).
- ⁴⁷ Ivi, p. 7v.
- ⁴⁸ *Ibidem*.
- ⁴⁹ Ivi, doc. n. 20, f. 42, voto della Feria II 14 giugno 1937. Anche questo voto come i decreti subito qui menzionati furono inseriti in copia nella posizione separata del fascicolo ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 22 (Prot. 715/1936), *Circa la procedura nelle denunce e nei processi riguardanti il delitto de pessimo*, doc. n. 2 f. 3.
- ⁵⁰ Cfr. ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 24 (Prot. 421/1936), *L'Emo Card. Archivio di Colonia espone le difficoltà che s'incontrano nell'eseguire quanto è prescritto al titolo 5° dell'Istruzione del S.O. "de modo procedendi etc." riguardante le accuse de pessimo*, doc. n. 20, f. 42, decreti di Feria IV e V. Una nota a margine informava che "per lo studio di principio è stata fatta posizione separata al N.° 715/1936", mentre in quest'ultimo fascicolo si annotava che il 18 marzo 1938 la Particolare aveva nuovamente incaricato Roberti di "preparare uno schema" (ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 22 (Prot. 715/1936), *Circa la procedura nelle denunce e nei processi riguardanti il delitto de pessimo*, doc. n. 3 f. 5). In questa nuova posizione (f. 4v) si specificava inoltre che i voti del giugno 1937 erano "stati provocati dalle domande fatte dagli Ordinari di Germania = (la posizione originale è al N.° 421/1936)".
- ⁵¹ ACDF, S.O., *Privilegia S.O.* 1936, n. 24 (Prot. 421/1936), *L'Emo Card. Archivio di Colonia espone le difficoltà che s'incontrano nell'eseguire quanto è prescritto al titolo 5° dell'Istruzione del S.O. "de modo procedendi etc." riguardante le accuse de pessimo*, f. 49.
- ⁵² *Ibidem*.
- ⁵³ Ivi, f. 48.
- ⁵⁴ *Ibidem*.
- ⁵⁵ Ivi, f. 50r-v.

BIBLIOGRAFIA

- A. Bellino (2018), *Il Vaticano e Hitler. Santa Sede, Chiesa tedesca e nazismo* (1922-1939) (Milano: Guerini).
- F. Benigno, V. Lavenia (2021), *Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia* (Bari-Roma: Laterza).
- W. de Boer (2010), *Sollecitazione in confessionale*, in A. Prosperi, V. Lavenia, J. Tedeschi (dir.) (2010), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, 4 voll. (Pisa: Edizioni della Normale), vol. III, pp. 1451-1455.
- T. Dell'Era (2022), *The Revision Process in 1943 of the 1922 "Instructio, de modo procedendi in causis sollicitationis". An Analysis*, in S. Mostaccio (ed.) (2022), *Catholic Clergy, Abuse of Power and Sexual Abuses. Case Studies and Tools for Historical Investigation (16th-Early 20th century)*, "Rivista di Storia del Cristianesimo", 19, 2, pp. 361-375.
- A. Desmazières (2021), *Le crime de sollicitation réinventé*, in "Archives de sciences sociales des religions", 1, pp. 177-198.
- B. Fassanelli (2017), *Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant'Uffizio nel primo Novecento* (Roma: Edizioni di Storia e Letteratura).

H.G. Hockerts (1971), *Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/1937: eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf* (Mainz: Matthias-Grünwald-Verlag).

H.G. Hockerts (2021), *Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensleute und Priester in der NS-Zeit. Eine Relektüre nach 50 Jahren*, in B. Aschmann (hg.), *Katholische Dunkelräume. Die Kirche und der sexuelle Missbrauch* (Paderborn: Brill Schöningh), pp. 170-184.

M. Keenan (2011), *Child Sexual Abuse and the Catholic Church: Gender, Power, and Organizational Culture* (USA: Oxford University Press).

A. Prosperi, V. Lavenia, J. Tedeschi (dir.) (2010), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, 4 voll. (Pisa: Edizioni della Normale)

A. Prosperi (2010), *Sessualità*, in A. Prosperi, V. Lavenia, J. Tedeschi (dir.) (2010), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, 4 voll. (Pisa: Edizioni della Normale), vol. III, pp. 1417-1420.

Supremae S. Congregationis S. Officii, *De modo procedendi in causis sollicitationis Instructio*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1922.

S. Terráneo (2022), *Il processo di elaborazione dell'Istruzione Crimen Sollicitationis del 1922*, in "Ius Ecclesiae", 1, pp. 67-91.

S. Terráneo (2023), *Il delitto de corruptio impuberum presso il Sant'Uffizio (1922-1965)*, in "Ius Ecclesiae", 2, pp. 507-530.

F. Torchiani (2021), *Il "vizio innominabile". Chiesa e omosessualità nel Novecento* (Torino: Bollati Boringhieri).

